



CITTA' DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 46 del 29/09/2020

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E

L'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ARTICOLO 1- FINALITÀ E OGGETTO

Il Comune di Siracusa, in conformità alle finalità, di cui al vigente codice delle leggi antimafia, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio, soltanto in quanto non destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del Comune.

Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge n. 109/96, e del Decreto Legislativo 6/9/2011 n.159 e successive modifiche, e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune e non utilizzati per finalità istituzionali.

La concessione del bene è finalizzata alla realizzazione di attività sociali al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e offrire un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione per contrastare il disagio sociale e l'emarginazione.

I beni immobili, confiscati alla criminalità organizzata, sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Istituzionale
- Sociale
- Abitativa
- Culturale/Artistica
- Sportiva
- Tutela dell'Ambiente
- Promozione attività Sociale ed Economica
- Lotta all'emarginazione.

ARTICOLO 2- PRINCIPI

Il Comune di Siracusa, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati.

Con Delibera della Giunta Comunale sono individuati in concreto gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.

ARTICOLO 3-ELENCO DEI BENI

L'Ufficio Patrimonio provvede a redigere apposito elenco contenente ogni bene immobile che sia stato acquisito al patrimonio a seguito di confisca .

L'elenco pubblicato sul sito del Comune, in Amministrazione Trasparente alla sezione " Beni immobili e gestione Patrimonio" è aggiornato periodicamente.

In fase di prima applicazione l'elenco dovrà essere compilato e pubblicato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento .

Tale elenco deve contenere;

- L'esatta ubicazione del bene con stralcio planimetrico

- La consistenza
- Il valore,
- La destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene deve essere inserita anche:

- l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene,
- i dati identificativi dell'ente concessionario,
- gli estremi dell'atto di concessione,
- durata e la data di scadenza della concessione.

ARTICOLO 4- ENTI BENEFICIARI

I beni di cui all'articolo 1, che non siano stati destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia.

In particolare i beni di cui all'art. 1 possono essere concessi a Comunità, anche giovanili, ad Enti, ad Associazioni maggiormente rappresentative degli Enti Locali, ad Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a Cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a Comunità terapeutiche e Centri di recupero e cura di tossicodipendenti, di cui al Testo Unico delle leggi in materia di Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, Prevenzione, Cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

I beni non assegnati possono essere altresì concesse a famiglie e o persone in disagiate condizioni economiche comprovate da idonea documentazione, per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabili di altri sei mesi, al fine di consentire la ricerca di un alloggio definitivo.

Non possono concorrere alla concessione quegli organismi nei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitano poteri autoritativi o negoziali, ovvero che li abbiano svolto nel biennio precedente la pubblicazione dell'Avviso Pubblico, nonché loro congiunti e parenti affini entro il quarto grado o conviventi con i predetti all'interno dello stesso nucleo familiare.

Non possono concorrere altresì quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 - USO ISTITUZIONALE

Sulla base delle esigenze della Pubblica Amministrazione gli immobili confiscati possono essere utilizzati per fini istituzionali, anche ai fini della riduzione nel numero dei contratti di locazione passiva.

L'Ufficio Patrimonio, effettuate le valutazioni tecniche e a seguito di un Atto di Indirizzo della Giunta Comunale, iscrive gli immobili nel patrimonio indisponibile dell'Ente per poi venire utilizzati.

Sulla base delle esigenze dell'Amministrazione Comunale gli immobili possono essere utilizzati per attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, educativo, ambientale e comunque con una ricaduta diretta sul territorio.

ARTICOLO 6- USO ABITATIVO

Gli immobili, confiscati alla criminalità organizzata, possono essere utilizzati:

- Per progetti di assistenza temporanea abitativa;
- Per far fronte all'emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali;
- Per progetti di co-housing sociale;

- Per l'attivazione di forme di accoglienza rientranti nell'assistenza e sostegno socio-alloggiativo temporaneo.

Gli immobili destinati ad uso abitativo, vengono consegnati al pertinente Settore e saranno gestiti per l'emergenza abitativa.

ART. 7- FINI SOCIALI

Gli immobili con destinazione ad uso diverso da quelli di cui agli art. 5,6, verranno concessi previo bando, come previsto dall'art. 8, per essere destinati ad attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale ambientale della legalità e della sicurezza creando opportunità di sviluppo territoriale e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emergenza e la disoccupazione.

I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di Associazioni, Enti e Cooperative, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio debitamente progettata e documentata.

ART. 8- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI

I beni sono concessi ai soggetti indicati all'art. 4 del presente Regolamento, a titolo gratuito, per il perseguimento degli scopi in concreto individuati per ciascun bene, con la Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle risultanze di apposita selezione pubblica.

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale il Dirigente del Settore Patrimonio provvederà, al termine della selezione pubblica, al rilascio della concessione che dovrà prevedere, in particolare, le finalità, la durata, le modalità di controllo dell'uso del bene, le condizioni per apportare modifiche al bene stesso.

ARTICOLO 9 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, la concessione dei beni, ai soggetti di cui al precedente art.4, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica.

L'Ufficio Patrimonio, a tal fine, predisporrà apposito Avviso Pubblico.

L'Avviso Pubblico deve contenere ogni elemento di identificazione del bene, nonché l'esatta individuazione dell'interesse che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa, i contenuti delle istanze di partecipazione e i criteri di assumere per l'offerta.

L'Avviso Pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito web del Comune per almeno 30 giorni consecutivi.

La richiesta di partecipazione deve essere inviata esclusivamente entro il termine di decadenza previsto sull'avviso pubblico, che non sarà comunque inferiore a giorni trenta dalla pubblicazione dello stesso. L'istanza, secondo le indicazioni riportate sull'avviso ed in eventuali allegati, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concorrente alla selezione p del capofila, in ipotesi di partenariato. In ogni caso per la presentazione della domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio valido documento di identità. La richiesta, pena il mancato accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà recare l'esatta indicazione della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito del soggetto richiedente.

Deve essere corredata dal progetto che si vuole realizzare presso il bene richiesto.

La sussistenza di detto interesse pubblico, a pena di revoca, deve essere garantito e dimostrato per tutta la durata della concessione e potrà essere periodicamente verificato e monitorato dall'Ente Pubblico concedente.

I criteri di valutazione dei progetti presentati si ispirano alle seguenti linee guida:

- Impatto che il progetto può avere sul tessuto sociale ed urbanistico nel quale insiste il bene;

- Prospettive di sviluppo sociale, territoriale e di nuova occupazione, realizzazione di sinergie e relazioni di rete con iniziative analoghe o complementari già operanti nel tessuto sociale del quartiere di riferimento o nell'ambito dell'economia cittadina, inclusione di categorie deboli;
- Chiarezza ed accuratezza nella descrizione del progetto in termini di contenuti, attività proposte, eventuali fasi progressive di sviluppo e di gestione, in relazione alle finalità del singolo Avviso Pubblico;
- Dimostrazione della sostenibilità economica della proposta e studio di fattibilità economico/finanziaria comprensivo dei costi di manutenzione ordinaria.
- Realizzazione di partenariati per garantirne la sostenibilità.

In caso di richiesta avanzata da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, di cui all'art. 10 in base al vigente Regolamento, individuerà il Concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate, che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo del bene e, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i Servizi Immobiliari – Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della Legge 109/96 e s.m.i..

Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene.

E' privilegiato, ove possibile, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'immobile, l'uso plurimo del bene da parte di più soggetti interessati.

L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati.

Qualora dalle informazioni acquisite dall'Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, l'Ente non può adottare il provvedimento concessorio.

ART. 10 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è un organo consultivo composto da 3 (tre) membri.

E' nominata con Decreto Sindacale tra i Dirigenti del Comune.

La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Sindaco.

Entro novanta giorni dall'elezione, il nuovo Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti.

La presidenza della stessa è conferita al Dirigente del Settore Patrimonio.

Il Segretario verbalizzante è individuato e nominato dal Presidente della Commissione tra il personale assegnato al suo Settore

ART 11 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione viene emesso dal Dirigente del Settore Patrimonio in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto giuridico a cui assegnare l'immobile e deve contenere necessariamente i seguenti elementi:

- L'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie, nonché dagli estremi catastali;
- L'esatta individuazione della finalità pubblica o dell'interesse pubblico che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve perdurare per tutta la durata della concessione;
- Il progetto originario alla base della concessione o la sua versione definitiva, se contemplato dall'avviso pubblico;

- Gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
- Il canone annuo e/o le modalità e/o i termini di pagamento ove previsto;
- La durata della concessione;
- Il divieto di sub concessione;
- La previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile.

Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto.

L'assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce pertanto impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario l'obbligo:

- A mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- All'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- A tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- A stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
- A richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
- A rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
- A informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
- Ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
- Ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- A trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
- A esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di

Siracusa in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla MAFIA, del patrimonio del Comune di Siracusa. •

- A inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Siracusa in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla Mafia, del Comune di Siracusa "
- A restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.
- A compilare annualmente una scheda di monitoraggio delle attività svolte inviate dell'Ente pubblico, da restituire allo stesso entro il termine di giorni 30 dal ricevimento.

ART 13 - CONSEGNA DEL BENE

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Al momento della consegna viene redatto apposto verbale descrittivo dello stato dell'immobile.

ARTICOLO 14 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore a anni 6 (sei) e non potrà superare anni 15 (quindici).

La durata è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario.

La concessione può essere rinnovata dal Dirigente del Settore di cui all'art. 2, comma 4, previa motivata Deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Siracusa almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di interesse pubblico, stabilite d'intesa con il supporto della Prefettura - U.T.G., con preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 16 - CONTROLLO

E' rimesso al Dirigente Competente, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione.

In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il concessionario deve presentare apposita relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 17- POTERE SANZIONATORIO

La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o

regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità di preventiva contestazione, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
- Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la concessione;
- Qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. 10;
- Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- La decadenza è comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Dirigente per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 18 - REVOCA

Qualora l'Amministrazione, per fine di interesse pubblico, necessiti di rientrare in possesso del bene il Dirigente del Settore Patrimonio, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata o PEC entro gg. 90 dalla ricezione della stessa in caso di inadempienza l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

Al di fuori del primo comma la concessione viene revocata con provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. quando:

- Il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene ovvero non utilizza il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento mafioso.
- Emergono inadempienze nella realizzazione del progetto proposto non dipendente da cause di forza maggiore.
- Per mancata corresponsione del canone di concessione, qualora previsto ed entro il termine di scadenza previsto, per almeno tre mensilità consecutive. Si procede con la revoca della concessione anche in caso di parziale pagamento delle mensilità non corrisposte.
- Per mancata voltura delle utenze e per mancato pagamento delle spese connesse.
- Non effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico provocando un danno al bene oggetto di concessione.

Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento dirigenziale.

Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione né per le spese a

qualsiasi titolo sostenute ne la restituzione del deposito cauzionale. Il deposito cauzione viene restituito solo nei casi al comma 1 del presente articolo.

Il concessionario intervenuta la revoca è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose.

Qualora per liberare i locali fosse necessario dell'intervento dell'Amministrazione Comunale la stessa procede in danno.

Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente il bene interessato ai fini di provvedere ad ulteriore assegnazione.

ART. 19 - LOCAZIONE

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e ai fini istituzionali, ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dalla giunta comunale.

Per gli immobili che non possono essere utilizzati nemmeno ai sensi del presente articolo si procederà alla restituzione dei beni medesimi alla competente Agenzia.

ART. 20 – DETERMINAZIONE CANONE

Il canone di locazione sarà determinato, ove previsto, in base al valore di mercato dall'UTC e sarà soggetto, nel corso del rapporto di locazione, ad aggiornamenti annuali sulla base di indici Istat, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale.

ART. 21 - RISTRUTTURAZIONE

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario.

A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dall'UTC, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.

Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi, dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.

L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 22 –CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Patrimonio procede alla ricognizione di tutti i beni concessi già in atto e informa gli Enti concessionari della necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento.

Se entro 6 (sei) mesi non è arrivata nessuna manifestazione d'interesse ad adeguarsi si instaura la condizione di risoluzione anticipata della concessione in essere.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico, da effettuare dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Ai fini dell'accessibilità totale, di cui al decreto legislativo n. 33/2013, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Nel caso di revoca o modifica sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

**ELENCO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ASSEGNATI AL
COMUNE DI SIRACUSA**

NUM.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	DATI CATASTO	DESTINAZIONE
1	APPARTAMENTO	V.le Scala Greca	Fl. 30 p.lla 1282 sub17 mq. 129	Fini Istituzionali
2	GARAGE	" "	sub. 5 mq. 16	" "
3	1/2 LOCALE	Largo Nedo Nadi n.20	Fl. 34 p.lla 80/2 - mq. 18	
4	APPARTAMENTO	Via Alagona 42	Fl. 167 p.lla 5634 sub. 10 mq. 86	
5	TERRENO	C.da Pizzuta	Fl. 26 p.lla 1621 mq. 5.000	Area destinata a utilità sociale
6	APPARTAMENTO	Via Ierone II n. 89 p.t.	Fl. 45 p.lla 573/2 mq. 58	Deposito
7	LOCALE	Via Ierone II n. 89 p.3°	Fl. 45 p.lla 573/7 mq. 11	Deposito
8	IMMOBILE	Via Grotta Santa n. 3	Fl. 32-P.lla 133 Vani 3,5	Fini Sociali
9	IMMOBILE	Via Bainsizza nn. 145/147	Fl. 167 p.lla 5634	Fini Istituzionali
10	IMMOBILE	Via Murri n. 20	Fl. 31 p.lla 342/9	Fini Sociali
11	APPARTAMENTO	Via Eveneto 33/b	Fl.167 p.lla 4911/4	Fini Sociali
12	TERRENO	C.da Isola trav. delle Fornaci 3	Fl. 128 256	Fini Sociali
13	IMMOBILE	Via Salibra, 9		
14	IMMOBILE	Riviera Dionisio II Grande		